

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO****A1604B - Tutela delle acque**

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “P5”, ubicato nel Comune di Carmagnola (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carmagnola (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 11 dicembre 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 313 del 10 dicembre 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “P5”, ubicato nella particella catastale n. 31 del foglio di mappa n. 151, censito al C.T. del medesimo Comune di Carmagnola.

Il pozzo in esame è situato nella porzione occidentale del territorio comunale (presso la frazione Motta), ad una quota di circa 238 metri s.l.m., in prossimità della Strada Provinciale n. 129; realizzato nel 1994, è profondo 147,00 metri dal piano-campagna e filtra i depositi della serie delle Alternanze Villafranchiane del plio-pleistocene tra -78,00 e -84,00 metri, tra -105,00 e -108,00 metri e tra -128,50 e -139,00 metri, con una portata massima di esercizio pari a 50 l/s.

Nell’intorno della captazione la base del primo acquifero è individuata a circa 55-60 metri di profondità e, quindi, la stessa risulta conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell’acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Il pozzo si pone, come quadro generale, all’interno di un’ampia area a vocazione agricola; tuttavia, la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche nonché linee viarie all’interno della zona di rispetto ristretta e allargata è compatibile con quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non

cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e calcolata attraverso l'applicazione del codice di calcolo matematico a soluzione analitica *WhAEM2000* - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo - pari a 50 l/s - ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un trascurabile grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare, caratterizzata dalla presenza di recinzione a protezione dell'area, per una superficie di 893 metri quadrati; il pozzo è posto ad una distanza superiore a 10 metri dal limite dell'area recintata;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 52.911 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 182.972 metri quadrati.

All'interno dell'area di salvaguardia ricadono tre pozzi ad uso agricolo in falda superficiale, un tratto della Strada Provinciale n. 129 e di Via Casalgrasso, la cui sede stradale di entrambe ha manto in conglomerato bituminoso e fossi di guardia, un tratto di metanodotto ed un tratto di reticolo idrografico secondario, caratterizzato da fondo e sponde allo stato naturale; questi centri di rischio, tuttavia, non determinano sostanziali elementi di criticità nei confronti delle acque sotterranee captate e non è necessario porre in essere misure di salvaguardia della risorsa idrica differenti dallo stato di fatto. Sono inoltre presenti tre aziende agricole con capi di bestiame e quindi è si è resa necessaria la presentazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la presenza di terreni a destinazione agricola all'interno della stessa area di salvaguardia.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 2 – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 4 febbraio 2019, ha trasmesso al Comune di Carmagnola (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P5", ubicato nel medesimo Comune di Carmagnola e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Carmagnola (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 13 febbraio 2019, ha espresso parere favorevole comunicando quanto segue:

- in data 5 novembre 2015 - prot. n. 43821 - è stato emesso "*giudizio di qualità ed*

idoneità all'uso" ai sensi del D.M. 26 marzo 1991;

- i valori dei parametri chimici e biologici sull'andamento storico (2015-2018) della qualità delle acque captate e successivamente distribuite dopo apposito trattamento, risultano conformi a quanto previsto dall'Allegato 1 del d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii..

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 10 aprile 2019, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente nonché la necessità di presentare il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la presenza di terreni a destinazione agricola all'interno della stessa area di salvaguardia.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- in relazione agli edifici che rientrano nell'area di salvaguardia che non risultano allacciati alla rete fognaria, è necessario che vengano precisati i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; tali interventi, ad esempio l'installazione di vasche a tenuta o il collettamento degli scarichi nella fognatura comunale, dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- in relazione ai pozzi ad uso agricolo in falda superficiale ed al tratto di metanodotto che rientrano nell'area di salvaguardia è necessario adottare, se possibile, misure per il loro allontanamento; in caso contrario deve essere garantita la loro messa in sicurezza;
- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà essere inoltre assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- in relazione alla possibilità che le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo o la stabulazione di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006 all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita anche negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; all'interno dell'area di salvaguardia i seminativi arrivano a coprire circa l'80% della superficie dei terreni, mentre i prati pascoli circa l'8% e i vivai per la frutticoltura circa il 5%. La Proposta indica come i terreni agrari nella zona di rispetto ristretta ed allargata siano ascrivibili alla Classe 4, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli determinata come alta-moderatamente alta; i terreni appartenenti a tale classe hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1, in data 2 gennaio 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato P5, ubicato nel Comune di Carmagnola (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 *“Torinese”*, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione

dell'edificio di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;

- la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche e di linee viarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area - con particolare riguardo ai tre pozzi ad uso agricolo in falda superficiale, al metanodotto e agli scarichi di natura civile degli edifici non collettati alla rete fognaria presenti nella zona di rispetto allargata; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 13 febbraio 2019 - prot. n. 7354;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 10 aprile 2019 – prot. n. 32369;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “Torinese” n. 313, in data 10 dicembre 2019, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “Torinese”, in data 11 dicembre 2019 - prot. n. 0004093, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731

del 13/03/2007";

- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

DETERMINA

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P5", ubicato nel Comune di Carmagnola (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 2 – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 50 l/s - portata massima di esercizio del pozzo derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* sarà sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in *cadmio* (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–2020 e dei criteri della DDR 12–7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" ed in aree a

particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carmagnola (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione dell'edificio di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carmagnola - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Carmagnola, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche e di linee viarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area - con particolare riguardo ai tre pozzi ad uso agricolo in falda superficiale,

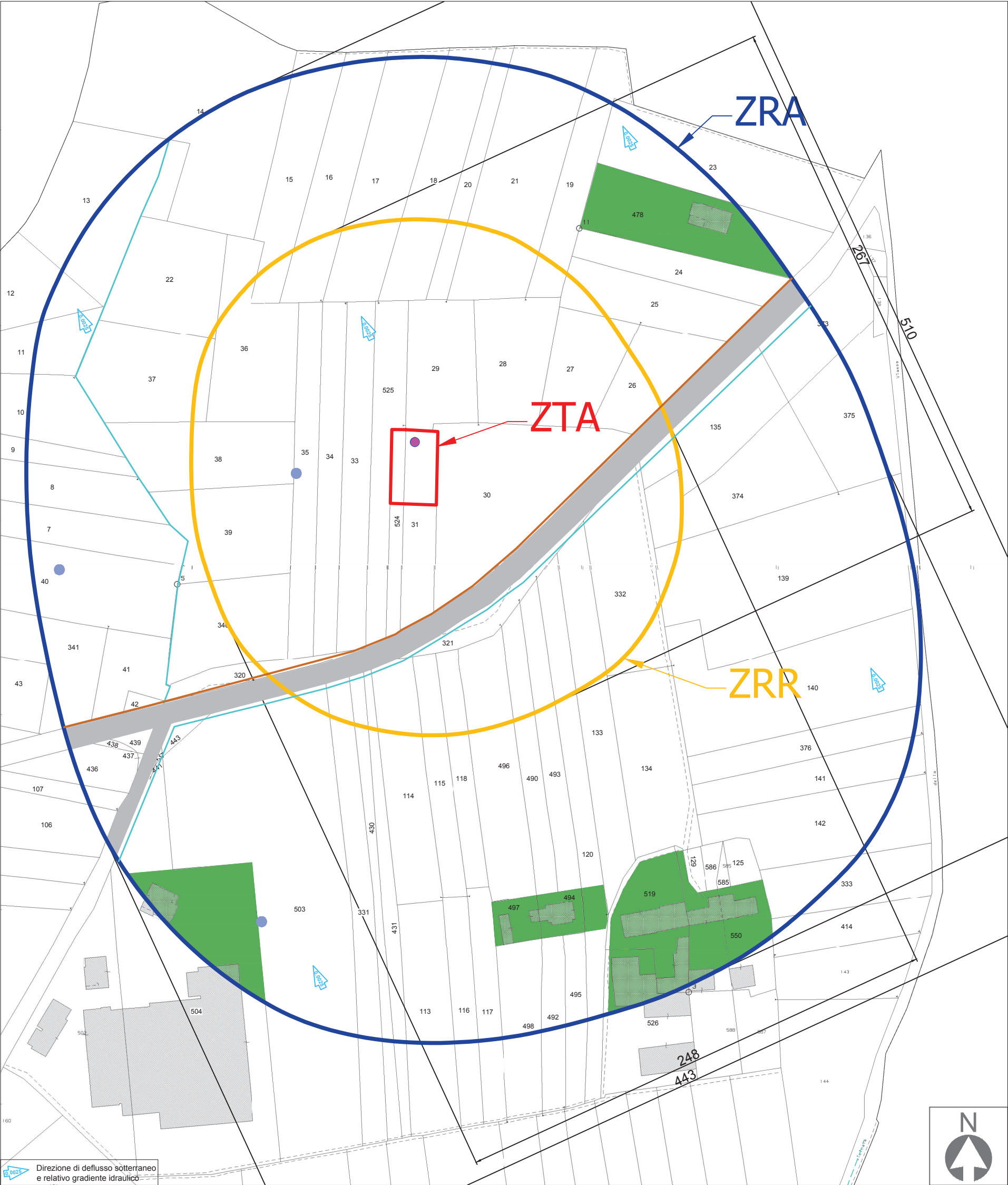
al metanodotto e agli scarichi di natura civile degli edifici non collettati alla rete fognaria presenti nella zona di rispetto allargata; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Tavola 2 - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia

scala 1:2.000



AREE DI SALVAGUARDIA, ELENCO PARTICELLE CATASTALI E DESTINAZIONE URBANISTICA

Pozzo P5 (X=0; Y=0).
Coordinate UTM-WGS84: 4965852; 395340.

Zona di Tutela Assoluta (893 m²)
Foglio 151: 31, 524 (Servizi tecnologici).

Zona di Rispetto Ristretta 60 gg. (52.911 m²)
Foglio 151: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 114, 115, 118, 120, 133, 135, 139, 320, 321, 331, 332, 340, 374, 430, 431, 490, 493, 496, 503, 524, 525 (Aree agricole produttive).

Zona di Rispetto Allargata 180 gg. (182.972 m²)
Foglio 151: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 125, 129, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 320, 321, 331, 332, 333, 340, 341, 373, 374, 375, 376, 414, 430, 431, 441, 443, 478, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 503, 504, 519, 526, 550, 585, 586 (Aree agricole produttive).
Foglio 151: 106, 107, 436, 437, 438, 439 (Servizi locali/comunali).

CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO

Pozzo ad uso agricolo in falda superficiale

Gasdotto

Idrografia

Aziende agricole con allevamenti zootecnici

Viabilità principale (S.P. 129) e secondaria